

N.R.G. 980/11



TRIBUNALE ORDINARIO DI PLACENZA

SEZIONE UNICA CIVILE

Il Giudice Unico, dr. Coderoni Mario, a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti di causa,

ritenuto che - come già deciso da questo stesso tribunale - il criterio discriminante nella scelta tra rito ordinario e rito sommario non deve individuarsi nella complessità dell'oggetto della causa (e, in ultima analisi, della decisione), bensì nella complessità dell'istruttoria;

ritenuto, in particolare, che non si possa stabilire a priori che una certa tipologia di prove non sia mai compatibile con il rito sommario (soluzione che si pone anche in contrasto con il dettato normativo, che nulla dispone sul punto, lasciando al giudice la discrezionalità di valutare caso per caso la percorribilità del procedimento semplificato);

considerato che ciò che sicuramente rende inapplicabile di specie il rito sommario, è la pluralità di mezzi istruttori da assumere (v. Trib. Sant'Angelo dei Lombardi, 20 novembre 2009 in *Foro It.*, 2010, 5, 1, 1647), cioè la necessità di dover dar corso ad un'istruttoria piena ed anche prolungata, che non può esaurirsi nell'ambito di poche udienze e che non consente la deformalizzazione propria del rito di cui agli artt. 702bis e ss. c.p.c..

osservato che, nel caso di specie, nel ricorso vengono richiesti due mezzi istruttori: un ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. ed una CTU contabile;

rilevato che la consulenza richiesta investe numerosi profili del rapporto di conto corrente oggetto di causa, quali l'applicazione di interessi anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto e la determinazione dei giorni di valuta delle operazioni; che, a tali profili di indagine, se ne aggiunge un ulteriore derivante dalle difese della banca convenuta, la quale ha eccepito la prescrizione ex art. 2935 c.c. dei diritti azionati dal ricorrente, sicché le indagini ed i calcoli del consulente si renderanno ancor più complessi, dovendo prendere in considerazione diversi periodi del rapporto, a seconda della differente individuazione del termine di decorrenza della prescrizione (chiusura del conto o singole operazioni), il che comporterà la necessità di svolgere varie ipotesi di calcolo alternative tra loro;

ritenuto, conclusivamente, che nella causa in oggetto dovrà essere svolta un'istruttoria articolata su numerose udienze, sia per espletare i diversi mezzi di prova (prima l'esibizione dei documenti, la cui produzione è prodromica alle indagini peritali e poi la consulenza) e che la stessa consulenza si presenta alquanto complessa e lunga, tale da non potersi realizzare se non seguendo tutte le formalità della procedura ordinaria; che, in sostanza, la causa non consente una trattazione sommaria, dovendosi perciò disporre il mutamento del rito in quello ordinario;

P.Q.M.

Visto l'art. 702ter, terzo comma, c.p.c.;

dispone la trasformazione del rito sommario in ordinario e fissa, per la trattazione ex art. 183 c.p.c., l'udienza del 17 gennaio 2012, ore 9:30.

Si comunichi.

Così deciso in Piacenza, in data 27 ottobre 2011.

CASO.it

Il Giudice

Dr. Mario Codonari

TRIBUNALE DI PIACENZA
DEPOSITATO
 IL 28 OTT. 2011
 IL CANCELLIERE
 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
 ALBERTI Maria Francesca

E' COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE
 28 OTT. 2011
 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
 (Maria Francesca ALBERTI)

